DISEGNO DI LEGGE N. 10

387/A

" NORME PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE PER IL TRIENNIO 1982-84 (ACCORDO NAZIONALE DEL 29/4/1983).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12/3/1984.

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

"Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-84" (Accordo Nazio nale del 29.4.1983).

Il presente d.d.l. "Norme per la disciplina del trat tamento giuridico ed economico del personale regionale per il trien nio 1982-84", nel rispetto ed in linea con le disposizioni normative di cui alla legge quadro sul pubblico impiego del 29.3.83, n.93, scaturisce direttamente dall'Intesa Nazionale del 29.4.1983 ed è de stinato, attraverso il recepimento della disciplina contrattuale, ad incidere significativamente sull'Ordinamento Regionale.

Per la prima volta "ex lege" la normativa regionale è estesa al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, incluso nello stesso comparto di contrattazione del personale delle Regioni a statuto ordinario.

Peraltro, in vista della completa applicazione della disciplina di cui al presente disegno di legge nei confronti di tale personale, si renderà opportuno a breve termine affrontare il riordino degli enti strumentali.

E' confermato il ruolo unico regionale.

Esso si articola in otto qualifiche funzionali e due qualifiche dirigenziali che sostituiscono i vecchi livelli funzionali, ispirati a forme organizzative più rigide.

All'interno di ciascuna qualifica funzionale sono de lineati profili professionali diversi anche in relazione alla possibilità che, attraverso specifici interventi formativi, l'Ammini-

- 2 -

strazione possa dotarsi delle figure professionali di cui ha biso-gno.

Alle qualifiche funzionali sono agganciati i rispettivi livelli retributivi.

La funzione dirigenziale trova una connotazione nuova che ne sottolinea i contributi partecipativi alle scelte della
Amministrazione in sintonia col ruolo tipico della Regione che è
essenzialmente di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

La funzione dirigenziale può essere espletata sia a \underline{t} traverso la direzione di strutture, sia attraverso attività di st \underline{u} dio e ricerca finalizzate alla programmazione.

La differenza fra la prima e la seconda qualifica di rigenziale è riconducibile unicamente alla maggiore o minore complessità della struttura cui il dirigente è preposto.

La funzione di coordinamento, persa definitivamente la componente di direzione di struttura, riconosciutale in precedenza in base alla lire n. 23/79, è riproposta in termini di coordinamento e di direzione di vaste aree operative in conformità agli obiettivi istituzionali della Regione.

Il disegno di legge introduce "a regime" istituti quali la <u>Mensa</u> e il <u>Part-time</u> che hanno indubbi riflessi sull'or ganizzazione del lavoro; così la <u>formazione</u> e la <u>mobilità</u> sono ap profonditi in ogni aspetto e l'attivazione di tali strumenti può influire positivamente sulla razionalità e l'accelerazione della attività amministrativa.

- 3 -

Altri aspetti di rilievo e di innovazione sono costituiti dal salario di anzianità che sostituisce meccanismi di calco lo ormai superati e dai compensi incentivanti la produttività che mutuati dal settore privato si ritiene possano essere gestiti in funzione di una maggiore efficienza e produttività. Significativa reintroduzione trova l'istituto della rivalutazione delle anzianità pregresse con il ricalcolo delle anzianità reali.

Per le organizzazioni sindacali, ai vari livelli, il disegno di legge, in perfetta linea con la legge quadro sul pubbli co impiego, riserva materie per la contrattazione decentrata.

DISEGNO DI LEGGE

"Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale Regionale per il triennio 1982 - 84"
(accordo nazionale del 29.4.1983).

U.O. 10/2/84

DISEGNO DI LEGGE

Art.			Finalithpag.,	
Art.			Campo di applicazione e validitàpag.	
Art.	3	-	Ruolo unicopag.	3
Art.	4		Prima qualifica funzionale - addetto alle puliziepag.	
Art.	5		Seconda qualifica funzionale - Ausiliariopag.	
Art.	6		Terza qualifica funzionale - Operatorepag.	
Art.	7	-	Quarta qualifica funzionale - Esecutorepag.	9
Art.			Quinta qualifica funzionale - Collaboratore professionalepag.	
Art.			Sesta qualifica funzionale - Istruttorepag.	
			Settima qualifica funzionale - Istruttore direttivopag.	
			Ottava qualifica funzionale - Funzionariopag.	
			Funzione dirigenzialepag.	
			Attribuzioni e compiti dei dirigentipag.	
			Responsabilità dei dirigentipag.	
			Prima qualifica funzionale dirigenzialepag.	
			Seconda qualifica funzionale dirigenzialepage	
			Funzione di coordinamentopag.	
			Part-timepag.	
	-		Rapporto di lavoro a tempo determinatopag.	
			Livelli di accordopag.	
			Informazionepag.	
			Orario di lavoropag.	
			Formazione e aggiornamento professionalepag.	
			Mobilitàpag.	
			- Mobilità internapag.	
			- Mobilità esternapag.	
			- Omnicomprensivitàpag.	
			- Servizio di mensapag.	
			- Qualifiche e livelli retributivipag.	
			- Indennitàpag.	
			- Salario di anzianitàpag.	
			- Lavoro straordinariopag.	
			- Compensi incentivi la produttivitàpag.	
			- Salario accessoriopag.	
Art.	35	-	- Sistema di inquadramentopag.	62
Art.	36	-	Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenzialipag.	63
Art.	37		Riequilibrio di anzianitàpag.	65
Art.	38	-	- Scaglionamento dei benefici contrattualipag.	67
Art.	39	-	- Concorsi specialipag.	69
Art.	40	-	- Passaggio di livellopag.	70
Art.	41	-	- Rinviopag.	71
Ant	12		Norma financiaria	72

Art. 1

FINALITA'

La presente legge, in applicazione degli artt. 2, 3 e 10 della legge 29 Marzo 1983 n. 93, recepisce nell'ordinamento della Regione Puglia la disciplina contenuta nel Contratto Nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1982-84.

Art. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITA

La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutto il personale dipendente della Regione nonchè al personale appartenente agli Enti pubblici non economici da essa dipendenti.

Gli effetti economici decorrono dal 1º Genenaio: 1983, scadono alla data del 31 Dicembre 1984, si protrag gono fino al 30 Giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità di cui all'art. 38 a partire dal 1º Gen
naio 1983 e sino al 1º Gennaio 1985, data di entrata a regime
della presente legge.

Art. 3

RUOLO UNICO

Il ruolo unico del personale regionale si articola nelle seguenti otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali:

- I^ qualifica funzionale Addetto alle pulizie;
- II^ qualifica funzionale Ausiliario;
- III^ qualifica funzionale Operatore;
- IV^ qualifica funzionale Esecutore;
- V^ qualifica funzionale Collaboratore professionale;
- VI qualifica funzionale Istruttore;
- VII^ qualifica funzionale Istruttore direttivo;
- VIII^qualifica funzionale Funzionario;
- 1^ qualifica funzionale dirigenziale;
- 2° qualifica funzionale dirigenziale.

Art. 4.

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE - ADDETTO ALLE PULIZIE

La prima qualifica funzionale è caratterizzata da:

- prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Il personale della prima qualifica funzionale è addetto addattività di pulizia.

Per l'accesso alla prima qualifica funzionale è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE - AUSILIARIO

La seconda qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione;
- comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica;
- autonomia e responsabilità limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni detta gliate.

Il personale della seconda qualifica funzionale è addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, for nendo informazioni semplici; di dislocazione dei fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, di distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di cislostilati e di fascicolatura, mediante l'uso di attrezzature di facile impie go e manovrabilità.

Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è richiesto

segue art. 5

l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla prima qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muni ti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 6

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE - OPERATORE

La terza qualifica funzionale è caratterizzata da:

- prestazioni di attività prevalentemente esecutiva o tecnico ma nuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro;
- preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica;
- autonomia e responsabilità limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Il personale della terza qualifica funzionale è addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchina ri semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garan tisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali; conoscenze preliminari ed esperienze di compiti accessori e collegati allo esercizio delle mensioni proprie della qualifica, nonchè, in

segue art.6

via complementare e non prevalente, operazioni a diverso con tenuto professionale, che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purchè siano tra di loro omogenee e complementari.

Per l'accesso alla terza qualifica funzionale è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può essere richiesto inoltre il possesso di particolari abilitazioni o patenti, nonchè eventuale qualificazione professionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla seconda qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muni ti delititolo di studio richiesto per il concorso esterno indi pendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 7

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - ESECUTORE

La quarta qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso;
- eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì al mantenimento di rapporti diretti, interni ed ester ni al servizio di appartenenza, per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile;
- preparazione professionale specifica;
- autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
- responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Il personale della quarta qualifica funzionale è addetto ad attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui ga-

segue art.7

rantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti; effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, se condo procedure definite; è addet to all'esercizio di impianti telefonici complessi. Tali attivi tà sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio di destinazione.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali per lo svolgimento delle quali sono richieste conoscenze specializzate, relative a: attività agricoleeforestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo -alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento di lavo ri consiliari; riparazione, collaudo e anche, ove occorra, con duzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; ri produzione lito-tipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale. Impiega macchine automatiche complesse, garantendone l'ordinaria manutenzione, e svolge altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonchè opera zioni amministrative complementari.

Med. 1 - Centre Litografico della Giunta Regionale - Ber

segue art. 7

Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può essere richiesto in noltre il possesso di particolari abilitazioni o patenti, non chè eventuale qualificazione professionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è ri servato al personale in servizio appartenente alla terza quali fica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 8

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE - COLLABORATORE PROFESSIONALE

La quinta qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
- può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impie go di apparecchiature complesse;
- eventuale indirizzo e coordinamento di operatori con quali fiche inferiori;
- autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali;
- responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventual mente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Il personale della quinta qualifica funzionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

segue art. 8

Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è richiesto il diploma di istruzione di secondo grado; possono essere richiesti inoltre particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonchè, specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla quarta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 9

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE - ISTRUTTORE

La sesta qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espleta

mento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministra
tiva e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore;

- eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e m

mantenimento di rapporti diretti, interni ed esterni al servi

zio di appartenenza, per trattare questioni e pratiche importan

ti:

- preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale;
- autonomia nell'ambito di istruzioni di massima, norme e proce dure valevoli nell'ambito della sfera di attività propria di tale qualifica funzionale;
- responsabilità riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di apparte nenti a livelli inferiori.

Il personale della sesta qualifica funzionale cura; nel campo amministrativo, la raccolta, la conservazione e il repe rimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione di semplici elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzio

•/

segue art.9

ni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti, collegate anche ai compiti di segreteria, la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, tei sti e documenti, la rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per ca pacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze; nel campo dell'informazione, della elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input-output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statipica degli stessi; nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettua, li, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative.

scenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e dissistribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportino alta specializzazione; sovrintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposito; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponen-

segue art. 9

do idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Svolge funzioni docenti nel settore della formazione professiona le che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale è richiesta la li cenza didscuola media di secondo grado o equipollente nonchè una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riserva to al personale in servizio appartenente alla quinta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di appartenenza; è riservato, altresì al personale in servizio appartenente alla quarta qualifica funzionale, per il quale la sesta qualifica funzionale costituisce la qualifica immediatamente superio re, che abbia nella propria qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 10

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE - ISTRUTTORE DIRETTIVO

La settima qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività di natura tecnica, amministrativa e contabile con sistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonchè attività di studio, ri cerca, elaborazione e progettazione;
- applicazione di norme e procedure ovvero interpretazione delle stesse e dei dati elaborati;
- collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggio re contenuto professionale;
- eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro;
- autonomia operativa ed iniziativa nell'ambito di prescrizio ni generali contenute in norme o procedure definite o in di rettive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nel la individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro;
- responsabilità relativa ai risultati delle attività direttamente svolte nonchè di quelle del gruppo coordinato.

Il personale della settima qualifica funzionale svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione

segue art.10

ne dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito del modulo organizzativo in cui è in serito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano an che assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito del modulo organizzativo; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; re laziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge compiti di segreteria tecnica per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formati ve ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione programmati per il modulo organizzativo in cui è inserito.

Si avvale di strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione del
la informazione.

Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità pro

segue art. 10

fessionale, conoscenze preliminari ed esperienze, nonchè, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso con tenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Svolge funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Per l'accesso alla settima qualifica funzionale è richiesto il diploma di laurea.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla sesta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzia nità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio ri chiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferio re a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti mu niti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 11

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE - FUNZIONARIO

L'ottava qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;
- controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnicoscientifici;
- istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;
- eventuale responsabilità di moduli organizzativi;
- esercizio di funzioni con rilevanza esterna;
- autonomia di inziativa e di decisione nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali;
- piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Il personale dell'ottava qualifica funzionale svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione, rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare, nell'ambito del modulo organizzativo in cui è inserito; organizzazione della raccolta e dell'elaborazione

segue art. 11

dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Collabora alla predisposizione di atti e documenti ed alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione.

Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni.

Svolge le attività proprie di specifiche discipline, che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale, per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito del modulo organizzativo della cui responsa bilità può essere incaricato, indirizza l'attività degli addet ti verificando il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definendo le procedure correnti; seguendo gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relazionando periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione,

segue art.11

anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Per l'accesso alla ottava qualifica funzionale è richiesta il diploma di laurea nonchè la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale appartenente alla settima qialifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 12

FUNZIONE DIRIGENZIALE

E' istituita la funzione dirigenziale. Essa è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'Ente Regione, in conformità ai principi statutari e in attuazione degli in dirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

Essa si espleta essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborati vo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrati vi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa-

segue art. 12

è caratterizzato da:

preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzio ne, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonchè delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Art. 13

ATTRIBUZIONE E COMPITI DEI DIRIGENTI

I dirigenti organizzano e dirigono strutture, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministra tiva, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi
del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta
delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alterna
tive in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi
costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi gene rali dell'ammnistrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione

e l'efficace impiego delle risorse umane e stramentali assegnate.
Mod. 1. Centro L'Hografico della Giunta Regionale Bari

segue art. 13

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa:

l'azione di vigilanza e controllo volta ad acceitare la correttez za e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione degli uffici, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norma statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati o-

segue art. 13

peranti in seno all'ammnistrazione;

la rappresentanza dell'ammnistrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Art. 14

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti articoli nonchè del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici e dell'attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

- dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di mas . sima formulati dagli organi competenti;
- delle disposizioni da loro impartite;
- del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati
 proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, ineren
 ti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali; esso comporta la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplina

segue art. 14

re prevista per l'impiego pubblico.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Art. 15

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa in cui è inserito e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede me diante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; è richiesto il diploma di laurea nonchè la prescritta specializzazione e/o abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Il 25% è riservato ai dipendenti appartenenti all'ottava qualifica funzionale con 3 anni di anzianità nella qualifica.

Art. 16

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsa bile delle strutture organizzative in cui è inserito per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni com plesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Il contingente della seconda qualifica funzionale dirigenziale corrisponde alla responsabilità di strutture organizzative e/o di attività di elaborazione di studio e ricerca, definito dalla legge di organizzazione, e non può comunque superare sei volte il numero dei coordinatori.

Alla seconda qualifica funzionale dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale apparte nente alla prima qualifica funzionale dirigenziale con 3 anni di anzianità nella qualifica. Ai restanti posti si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; è richiesto il diploma di laurea nonchè la prescritta specializzazione e/o abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Med. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Berl

Art. 1.7

FUNZIONE DI COORDINAMENTO

La funzione di coordinamento è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di direzione, indirizzo e programmazione di vaste aree operative in conformità ai principi ed obiettivi istituzionali e programmatici della Regione.

L'incarico per la funzione di coordinamento, a tempo determinato non superiore ad anni cinque, rinnovabile e revocabile con le stesse modalità previste per la nomina è attribuito a dirigenti inseriti nella seconda qualifica dirigenziale, che continuano ad esercita re, contemporaneamente, le funzioni di cui al precedente articolo.

Per il Consiglio Regionale, la Giunta provvede su designazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il numero dei coordinatori non può essere superiore a 1,5 volte il numero dei membri della Giunta, più uno correlato al Consiglio Regionale.

Art.18

PART-TIME

E' istituito il part-time: la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti di organico ad orario ridotto. Il limite massimo di posti da tra, Sformare sarà stabilito in sede di accordi decentrati.

Ad ogni posto di organico ad orario pieno corrispon deranno due posti di organico a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

In particolare si stabilisce:

- a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il per sonale a tempo pieno;
- b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

••//••

segue art. 18

- c) il salario di anzianità è quello previsto per il restante per sonale calcolato sul 50% di quello spettante al personale di pari qualifica ad orario intero;
- d) al personale part-time spettano per intero le quote di aggiun ta di famiglia in quanto dovute;
- e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie nè può usufruire di benefici che comportino a qualsia si titolo riduzione di orario di lavoro;
- f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la 1° e la 6° qualifica funzionale.

In sede di accordi decentrati saranno individuati i settori, i profili professionali e la quantità dei posti a tem po pieno convertibili a part-time.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasfor mazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o vice versa sempre che vi sia^{no} le disponibilità dei relativi posti in organico.

segue art.18

Le assunzioni part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento previdenziale sarà quello definito da apposita legge dello Stato.

Art. 19

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Per esigenze di carattere eccezionale possono es sere disposte, con provvedimento della Giunta Regionale, assunzioni temporahee di personale straordinario alle condizioni e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 Marzo 1971 n. 276.

Art.2Q

LIVELLI DI ACCORDI

Sono individuati i seguenti livelli di accordi:

- a) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previ sti nell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro. Per gli accor di che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNICEM;
- b) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonchè i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli Uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale e risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

Gli accordi riguardanti l'Amministrazione Regionale sono stipulati da una delegazione composta dal Presidente

segue art. 20

della Giunta o da un suo delegato, che la presiede, e dai rappresentati delle 00.55. maggiormente rappresentative.

Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali •

Gli accordi relativi agli istituti per i quali la presente legge rinvia alla contrattazione decentrata sono raggiunti attraverso singoli o complessivi protocolli d'intesa ai quali viene data esecuzione mediante atti previsti dall'art.14, ultimo)comma, della legge n.93 del 29.3.83.

Art. 21

INFORMAZIONE

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipa zione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi è garantita una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindaca li sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, la organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedi—
menti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti
o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione
del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sin dacali orizzontali e verticali.

L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

segue art. 21

Attraverso accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

Art. 22

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimenali da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.

In relazione ai processi si riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi e all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

- a) unico su 6 giorni lavorativi settimanali;
- b) spezzato su 5 giorni lavorativi settimanali;
- c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

Gli accordi decentrati potranno stabilire articol \underline{a} zioni diverse da quelle sopra indicate.

Possono coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione il criterio della flessibilità.

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di dieci ore.

Art. 23

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

Il personale, che in base a predetti programmi par tecipa ai corsi cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ri correndone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso del le spese secondo normativa vigente.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati agli accordi decentrati a livello regionale.

L'attività di formazione è finalizzata:

- a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento
 delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strut
 ture cui è assegnato;
- b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ri-

segue art.23

strutturazione organizzativa.

La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità è perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profileo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e si di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavo ratore che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 24

MOBILITA!

La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali e dalle Regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
- b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti va canti;
 - c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
 - d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

E' prevista una mobilità interna ed esterna del personale.

Al personale interessato ai processi di mobilità spettano, ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti ci vili dello Stato.

Dei singoli provvedimenti viene data comunicazio ne alle 00.SS.

Art. 25

MOBILITA' INTERNA

La mobilità interna all'ente, che non comporta as segnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le 00.55.

Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionaledevono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati
anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione
professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'as segnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comu nale di provenienza, l'Amministrazione provvede sulla base di cri teri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

ART. 26

MOBILITA' ESTERNA

La mobilità tra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli Enti Locali e delle Regioni a statuto ordinario.

Ferme restando le riserve di legge, nonchè le riserve dei posti al personale interno, i posti disponibili per concorso pubblico possono essere coperti mediante trasferimento di dipendenti già di ruolo in altri Enti.

In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

A tal fine gli avvisi degli enti relativi alla copertura dei posti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del la Regione, prevedendo un congruo termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

La copertura dei posti è effettuata attraverso graduato rie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle 00.SS. in base a criteri è modalità concordati in sede di accordi decen trati a livello regionale, tenendo comunque conto dei ti toli professionali, della residenza, dell'anzianità, della

segue art. 26

situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'en te di provenienza.

Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o la assegnazione funzionale del personale, per l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle funzioni delegate.

In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti lo
cali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli Enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

Nella eventuale ipotesi di revoca delle delga o di assegna zione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

segue art. 26

E' consentito il trasferimento di personale tra Regioni nonchè tra Regioni e gli Enti destinatari dell'accordo degli Enti locali, a domanda motivata e documentata del di pendente interessato e previa intesa tragli enti a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione.

Art. 27

OMNICOMPRENSIVITA'

con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere si dipendenti, oltre alle indennità previste dalla legge medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensione dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente alla Tesoreria della Regione sull'apposito Fondo gestito dal Consiglio del Bersonale.

Art. 28

SERVIZIO DI MENSA

E' istituito il servizio di mensa, secondo modal<u>i</u>
tà e criteri da definirsi in sede di contrattazione decentrata, al
fine di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione
del lavoro.

Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo, sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qua lora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione.

Non potrà usufruire del servizio di mensa il per sonale che effetua orario unico, ed il pasto deve consumarsi al di fuori dell'orario di servizio.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 29

QUALIFICHE E LIVELLI RETRIBUTIVI

Alle qualifiche funzionali e dirigenziali previste dalla presente legge corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

1^	qualifica funzionale	${\bf \pounds}_{\bullet}$	3.300.000
2^	qualifica funzionale	u	3.600.000
3 ^	qualifica funzionale	11	3.900.000
4^	qualifica funzionale	11	4.450.000
5^	qualifica funzionale	11	5.200.000
6^	qualifica funzionale	It	5.500.000
7^	qualifica funzionale	II.	6.400.000
8^	qualifica funzionale	11	8.640.000
1^	qualifica funzionale dirigenziale	Ħ	11.200.000
2^	qualifica funzionale dirigenziale	11	14.000.000

Art. 30

INDENNITA '

Per ciæcuna qualifica funzionale nonche per la funzione di coordinamento, sono previste le seguenti indennità:

- a) al personale incaricato della funzione di coordinamento è corrisposto un compenso nella misura annua fissa per 12 mensilità di £. 3.500.000;
- b) al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenzia le compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di £.4.800. ϕ 00;
- c) al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale che diriga strutture individuate dalla legge di organizzazione,
 compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di £2 3.000.000;
- d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, che diriga strutture individuate dalla legge di organizzazione, compete una
 indennità annua fissa per 12 mensilità di £.1.500.000;
- e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di £. 360.000;
- f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-forestale) inquadrato nella quinta qualifica funzionale, compete, l'indennità annua fissa per 12 mensilità di £. 600.000; detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale tito-

-/-

segue art.30

1o;

- g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quinta, quarta e terza compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di £.120.000; tale indennità non compete al personale del la quinta qualifica funzionale che percepisca l'indennità di £. 600.000 di cui alla precedente lettera;
- h) al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale compete una indennità fissa annua per 12 mensilità di £. 60.000.
- i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzio nale, di cui al punto (g), destinato alle sottoindicate presta zioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, compete una indennità annua fissa aggiuntiva per 12 mensilità di £. 120.000, rapportata esclusivamente al periodo di effettiva e esposizione. a rischio.

La rispondenza, tra le categorie di personele aven ti diritto alla indennità di rischio e le attività, comportanti rischio da esse prestate è determinata con provvedimento delle Giunta Regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la diretta responsabilità del dirigente della struttura organizzativa presso cui il personale suddetto presta servizio.

Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione arischi pregiudizievoli alla salute a alla

Berue Brt. 30

integrità personale sono:

- prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di cerico e scarico;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e conti nua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria, alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di rimozione e seppellimento animali;
- nua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni;
 - prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dell'impiego di antiparassitari;
 - prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine , pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni palludosi, manutenzione opere marittime, laguneri, lacuali e fluviali

Marie de Constanti Managaria della Discola Regionale i Barl

segue art.30

compreso scavo di porti eseguito con macchinari sistemati in chiatte e natanti.

Art. 31

SALARIO DI ANZIANITA'

Con decorrenza 1.1.1985 al personale compete, quale salario di anzianità, la somma annua fissa sottoindicata da corrispondersi per 12 mensilità:

1^	qualifica funzionale	\mathfrak{L}_{\bullet}	198.000
2^	qualifica funzionale	11	216.000
3 ^	qualifica funzionale	*1	234.000
4^	qualifica funzionale	11	267.000
5^	qualifica funzionale	11	312,000
6^	qualifica funzionale	11	330.000
7^	qualifica funzionale	11	384.000
8^	qualifica funzionale	11	518,000
1^	qualifica funzionale dirigenziale	11	672.000
2^	qualifica funzionale dirigenziale	11	840.000

Qualora entro la data del 31.12.1986 non diventi operante la legge regionale di recepimento dell'accordo nazionale di catego ria relativo al triennio 1985/87, dal 1º gennaio 1987, a titolo di acconto, è corrisposta al personale una somma di importo pari a quella di cui al 1º comma.

Art. 32

LAVORO STRAORDINARIO

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare complessivo di spesa pari a 150 ore pro-capite.

Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organi co,o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordina rio - il limite massimo individuale può essere superato, previo con fronto con le 00.55. aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente comma.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi orari restano stabiliti sulla base dei livelli retributivi iniziali di cui all'art.32 della L.R. 13.3.80 n.16, fatte salve le variazioni derivanti dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1º gennaio di ogni anno.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti

Mod, 1 - Centro L'hografico delle Glunta Regionale - Bart

segue art. 32

dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT che le corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione.

Art.33

COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione Regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche con la conseguente verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per
le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto del parametro retributivo,
delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente
verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione
del programma di attività.

La somma complessiva annualmente attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituita da:

- a) quote di salario corrispondenti a 50 ore di lavoro straordinario per ciascun dipendente, mediante riduzione dello stanziamento previsto nei pertinenti capitoli di bilancio;
- b) economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino la produttività sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20% in economie di bilancio

segue art. 33

40% in riconversione di attrezzature 40% in premio di produttività.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto al bilancio.

Art. 34

SALARIO ACCESSORIO

Al personale presente in servizio, inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore, compete un'indennità di turno nella misura mensile di $\pounds.25.000$.

L'indennità oraria per il servizio ordinario notturno è fissato in £1:080; per il servizio ordinario festivo in £. 1.215; per il servizio ordinario notturno festivo in £. 1.800.

E' istituita l'indennità di pronta reperibilità dell'importo di £. 600 orarie finalizzata al miglioramento della funzionalità e della efficienza di attività di protezione civile, di servizi sui fiumi e sui canali, di servizi di prevenzione, sorveglianza ed intervento per gli incendi boschivi e di servizi generali.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di contrattazione decentrata.

NORME TRANSITORIE

Art. 35

SISTEMA DI INQUADRAMENTO

Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali previste dal presente ordinamento secondo la seguen te tabella di corrispondenza:

LIVELLI FUNZIONALI L.R. 22/81	QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PRESENTE ORDINAMENTO
I	I
II	II
III	III
IV	IV
	v
V	VI
VI	VII
VII	VIII
VIII	1^ qualifica funzionale dirigen- ziale
	<pre>2^ qualifica funzionale dirigen- ziale</pre>
	Coordinamento

L'inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali è disciplinato dal successivo art. 36.

Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

Art. 36

INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DIRIGENZIALI

Nella fase di prima attuazione della presente legge é collocato direttamen te nella prima qualifica funzionale dirigenziale il personale inquadrato nello ottavo livello di cui alla L.R. 2.3.81 n.22 .

Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il 90% dei posti, sentite le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si procederà mediante concorse pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

l criteri per la selezione di cui al precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta Regionale che procederà all'accertamento e alla valutazione relativa.

Per il personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dall'1.1.83 .

Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica funzionale dirigenziale i coordinatori, incaricati in base a precedenti leggi regionali, continuano a percepire l'indennità di coordinamento.

segue art. 36

to nella misura stabilita dalla L.R. n. 22 del 2.3.81.

La selezione per la copertura dei posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale e il conferimento dei nuovi incarichi di coordinamento, devono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge sulla organizzazione degli uffici.

Mad 1 - Contro Litografico della Giuria Regionale - Res

Art. 37

RIEQUILIBRIO ANZIANITA '

Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con la legge regionale n. 22 del 2.3.81 e con riferimento alla data del 31 Dicembre 1982.

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in

mesi, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica

nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della ope
razione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso

lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sulcvalore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali, Regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in go-

; ;

segue art. 37

dimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

Art. 38

SCAGLIONAMENTO DEI BENEFICI CONTRATTUALI

Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e le percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente

dal 1.1.83 : 35%

dal 1.1.84 : 70%

dal 1.1.85 :100%

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1º gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabella re iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31.12.1982.

Al personale che viene assunto dopo il 1º gennaio 1983 e prima del 31.12.1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 2 marzo 1981, n.22 a cui vanno aggiunti i benefici della presente legge secondo le percentuali di scaglionamento sopra specificate.

segue art. 38

Alle medesime percentuali è assoggettata la erogazione dei benefici conseguenti all'eventuale inquadramento in un livello superiore nel periodo dal 1º gennaio 1983 al 31.12.1984.

Art. 39

CONCORSI SPECIALI

In occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse alla attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, ed anche per un definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzio nale, dalla seconda alla ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi devono essere indetti entro il 31.6.85.

Art. 40

PASSAGGIO DI LIVELLO

In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

Art. 41

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

Art. 42

NORMA FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme che ver ranno stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successi vi, sui capitoli relativi al trattamento economico previ denziale ed assistenziale del personale regionale.

Per quanto concerne i compensi incentivanti la produttività di cui al precedente art. 33 i relativi oneri verranno
imputati al capitolo 00304 il cui oggetto è modificato in
"Spese per compenso del lavoro straordinario prestato dal personalo
regionale e per compensi incentivanti la produttività".

DISEGNO DI LEGGE

Art.	1	- :	Finalitàpag.	1
Art.	2	_ 1	Campo di applicazione e validitàpag.	2
Art.	3	:	Ruolo unicopag.	3
Art.	4	- :	Prima qualifica funzionale - addetto alle puliziepag.	4
Art.	5		Seconda qualifica funzionale - Ausiliariopag.	5
Art.	6		Terza qualifica funzionale - Operatorepag.	
Art.	7	-	Quarta qualifica funzionale - Esecutorepag.	9
Art.	8	-	Quinta qualifica funzionale - Collaboratore professionalepag.	12
Art.	-		Sesta qualifica funzionale - Istruttorepag.	
			Settima qualifica funzionale - Istruttore direttivopag.	
			Ottava qualifica funzionale - Funzionariopag.	
			Funzione dirigenzialepag.	
			Attribuzioni e compiti dei dirigentipag.	
			Responsabilità dei dirigentipag.	
			Prima qualifica funzionale dirigenzialepag.	
			Seconda qualifica funzionale dirigenzialepag.	
			Funzione di coordinamentopage	
			Part-timepag.	
			Rapporto di lavoro a tempo determinatopag.	
			Livelli di accordopag.	
			Informazionepag.	
			Orario di lavoropag.	
			Formazione e aggiornamento professionalepag.	
			Mobilitàpag.	
			Mobilità internapag.	
			Mobilità esternapag.	
			Omnicomprensivitàpag.	
			Servizio di mensapag.	
			Qualifiche e livelli retributivipag.	
Art.	30	۰	Indennitàpag	52
Art.	31	-	Salario di anzianitàpag.	56
Art.	32	! –	Lavoro straordinariopag.	57
Art.	33	_	Compensi incentivi la produttivitàpag.	59
Art.	34		Salario accessoriopag.	61
Art.	35	i –	Sistema di inquadramentopag.	62
Art.	36		Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenzialipag.	63
Art.	37	-	Riequilibrio di anzianitàpag.	65
			Scaglionamento dei benefici contrattualipag.	
			Concorsi specialipag.	
			Passaggio di livellopag.	
			Rinviopag.	
			Norma finanziariapag.	
	,	-		,